

PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE DA SOGGETTI NON RESIDENTI – MODELLI INTRA SEMPLIFICATA

DOMANDA Si chiede di sapere se il modello Intra 13 debba essere compilato anche per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti in Italia.

RISPOSTA Il modello INTRA 13 va presentato dagli enti non commerciali non soggetti Iva che intendono effettuare acquisti intracomunitari soggetti ad imposta, fino al raggiungimento del limite di 10.000 euro e in assenza dell'opzione per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, ha chiarito che non si considerano le prestazioni di servizi ricevute in quanto, se l'ente non commerciale non è in possesso di partita Iva in virtù degli acquisti di beni effettuati, sono assoggettate ad imposizione nello Stato UE del prestatore, a prescindere dall'ammontare. Dunque, le suddette prestazioni di servizi non vanno indicate nel Modello INTRA 13.

ENTI NON COMMERCIALI – ATTIVITÀ COMMERCIALE SVOLTA IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI

DOMANDA Si chiede di conoscere se è da considerare commerciale una prestazione di servizi, resa da un'associazione di categoria ai soci, verso pagamento di corrispettivi specifici.

RISPOSTA Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUIR, nei confronti delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, non si considerano commerciali le attività:

- › svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- › effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti:
 - degli iscritti, associati o partecipanti;
 - di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
 - dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 settembre 2008, n. 22739, ha confermato la commercialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese dietro corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati qualora dette operazioni non siano conformi ai fini istituzionali dell'ente non commerciale associativo.

CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

DOMANDA Si chiede di conoscere se è possibile usufruire del credito di imposta pari al 40% del costo del personale dipendente impiegato nei corsi di formazione 4.0, previsto dalla Legge di Bilancio 2018, anche nel caso in cui il costo del lavoro sia attribuito al cofinanziamento privato previsto per le attività formative del Fondo For.Te o alle attività cofinanziate con fondi regionali (FSE).

RISPOSTA Secondo il Decreto attuativo delle disposizioni applicative del credito d'imposta in parola, sono agevolabili le spese relative al personale dipendente - impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili - limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Di conseguenza, il credito d'imposta spetta solamente per le spese effettivamente sostenute dall'impresa.

Ciò posto, nel caso prospettato, considerato che il costo del lavoro non sarebbe sostenuto dall'impresa bensì attribuito ad un cofinanziamento privato o pubblico, si ritiene che, in tal caso, non sia possibile usufruire dell'agevolazione in parola.

AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"

DOMANDA Si chiede di conoscere se è possibile usufruire dell'agevolazione "prima casa" anche nel caso di prepossesso di altro alloggio nel medesimo Comune, ancorché non idoneo a soddisfare le esigenze abitative.

RISPOSTA In tema di agevolazione "prima casa", l'inidoneità della casa di abitazione preposseduta nel medesimo Comune va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabilità) che soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensione o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche nell'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato (vd., Cass. Civ., Ordinanza n. 20300 del 31 luglio 2018).

"SPLIT PAYMENT" PROFESSIONISTI

DOMANDA Si chiede di conoscere se i professionisti che emettono fattura nei confronti della P.A., per effetto delle novità introdotte dal Decreto Dignità, non devono più applicare lo "split payment".

RISPOSTA Il Decreto Dignità (D.L. n. 87 del 2018) ha abolito il meccanismo dello "split payment" per le prestazioni di servizi rese alle P.A., i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (compensi dei professionisti).
La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del citato provvedimento).

AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISPARMIO ENERGETICO

DOMANDA Si chiede di sapere se un'impresa individuale possa beneficiare delle detrazioni previste per le spese per il risparmio energetico effettuate su un proprio immobile strumentale da utilizzare nell'esercizio dell'attività di impresa.

RISPOSTA Con riferimento alle spese riguardanti il risparmio energetico, l'Agenzia delle entrate afferma che possono usufruire della detrazione prevista per tale tipologia di spesa tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

Con riferimento ai titolari di reddito d'impresa, l'Agenzia delle entrate precisa che essi possono fruire dell'agevolazione in parola solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale (vd., Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 340/E del 2008).

Di conseguenza, non possono usufruire della detrazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili "merce".

